SENTENZA N. 25/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al **n. 73288** del registro di segreteria proposto da (omissis), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Clemente Manzo e Giovanna Maresca, contro: Ministero della Difesa e Comando Generale Arma dei Carabinieri;

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato in data 24/6/2021, il ricorrente, già Appuntato dei Carabinieri, dichiarato permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato in data 19/3/2001 dalla CMO di Caserta, impugnava il decreto notificato in data 4/8/2015 dal Ministero della Difesa, reiettivo dell'istanza volta a conseguire l'assegno di incollocabilità.

Esponeva il ricorrente di essere affetto da *"cardiopatia dilatativa post-ischemica, cardiopatia ipertensiva e grave sindrome depressiva"*, patologie per le quali gli era stata riconosciuta la pensione privilegiata ordinaria di II categoria, Tab. A, a decorrere dal 2001.

Instava, quindi, nell'odierna sede, per il conseguimento dell'assegno di incollocabilità, ai sensi dell'art. 104 del DPR 1092/73.

Si costituiva il Ministero della Difesa e precisava che l'assegno di incollocabilità può

essere riconosciuto, sussistendone i presupposti, per le sole patologie in relazione alle quali sia stata accertata la causa di servizio; chiedeva quindi il rigetto del ricorso ed eccepiva, in subordine, la prescrizione quinquennale.

Si costituiva l'INPS ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva; nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso ed eccepiva, in subordine, la prescrizione quinquennale

In corso di giudizio veniva disposta ed espletata CTU medico-legale.

Il giudizio è quindi passato in decisione all'udienza odierna, con il deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.

Considerato in

DIRITTO

La domanda è destituita di fondamento.

Dal parere medico-legale versato in atti, e la cui motivazione in questa sede si richiama, quale parte integrante della presente sentenza, si evince invero che il sig(omissis), il quale risulta attualmente incollocato, è affetto da: *"cardiopatia dilatativa post-ischemica"*, patologia già giudicata dipendente da causa di servizio e per la quale gli è stata attribuita la pensione privilegiata di II categoria, Tab. A.

In relazione a tale patologia, per la quale soltanto è stata riconosciuta la "causa di servizio" l'Organo tecnico ha valutato la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'assegno di incollocabilità, non potendosi *tener* conto di ulteriori patologie, per le quali non sia stato riconosciuto il nesso di interdipendenza.

A giudizio del CML l'anzidetta patologia, che risulta almeno parzialmente contenuta dai trattamenti praticati e dalle terapie in uso, nonché in situazione di persistente compenso emodinamico, *"non concretizza una situazione di possibile nocumento alla salute o all'incolumità dei compagni di lavoro, né può risultare di pregiudizio per la sicurezza degli impianti" e* pertanto non sussistono i requisiti medico-legali previsti per

il riconoscimento dell'assegno di incollocabilità.

Quanto alla decorrenza, se l'incollocabilità deriva da un aggravamento della patologia, in relazione alla quale è stata riconosciuta la causa di servizio, è necessario prima ottenere il verbale CMO che attesti il peggioramento e poi procedere con la relativa domanda. Ne consegue che il CTU non può tener conto di eventuali aggravamenti, ove per essi non sia stata riconosciuta la causa di servizio.

Il giudizio tecnico appare in questa sede condivisibile, non ravvisandosi vizi motivazionali, evidenti *ictu oculi*, tali da inficiare l'attendibilità del parere medesimo, che appare sorretto da motivazione adeguata e logica.

La valutazione è stata confermata dal CML altresì con specifico riferimento ai rilievi mossi dal CTP.

Ne consegue che la domanda va rigettata.

Appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Napoli, all'udienza del 30/1/2026, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

IL GIUDICE UNICO

Dott.ssa Marzia de Falco

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL GIORNO

02.02.2026

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli